

SENTENZA DEL TRIBUNALE

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

21 settembre 2004

14 settembre 2004

nella causa T-104/02, *Société française de transports Gondrand Frères SA contro Commissione delle Comunità europee* ⁽¹⁾

nella causa T-290/02: *Associazione Consorzi Tessili (Ascontex) contro Commissione delle Comunità europee* ⁽¹⁾

(«Sgravio di dazi all'importazione — Art. 1, n. 3, del regolamento (CE) n. 3319/94 — Nozione di “situazione particolare” nel senso dell'art. 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 — Dazio antidumping sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie della Polonia — Fatturazione diretta all'importatore»)

(«Fondo europeo di sviluppo regionale — Iniziativa comunitaria per le piccole e medie imprese — Organizzazione di saloni della committenza “IBEX” — Soppressione e domanda di rimborso di un contributo finanziario — Regolamento (CEE) n. 4253/88 — Articolo 24 — Ricorso di annullamento»)

(2004/C 284/30)

(2004/C 284/31)

(Lingua processuale: il francese)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-104/02, *Société française de transports Gondrand Frères SA*, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. M. Famchon, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Durand, sigg. B. Stromsky e X. Lewis, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 gennaio 2002, C(2002) 24 def., che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas, J.D. Cooke, P. Mengozzi e dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 21 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese proprie e a quelle sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 156 del 29.6.2002.

Nella causa T-290/02, *Associazione Consorzi Tessili (Ascontex)*, rappresentata dagli avv.ti. P. Mbayá Kapita e L. Denis, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. C. Giolito e L. Flynn), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 luglio 2002, C(2002) 1702, che dispone la soppressione della sovvenzione FEDER n. 97.05.10.001 concessa alla ricorrente con decisione 18 marzo 1998, SG(98)D/2251, nonché il rimborso dell'importo anticipato dalla Commissione nell'ambito di un progetto relativo all'organizzazione di un salone internazionale nel settore del tessile e dell'abbigliamento a Capri (progetto Euresprit), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 14 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 289 del 23.11.2002.